Nella causa

tra

la «SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DE BEERINGEN»,
la «SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DE HOUTHALEN»,
la «SOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DE HELCHTEREN ET ZOLDER»,

con domicilio eletto a Lussemburgo, rue Henri Heine 6,

parti ricorrenti,

rappresentate dai signori Roger Jaumet, Paul Renders, Edouard Leblang, Ivan Orban et Paul Culot,
assistiti dagli avvocati Henri Rolin, patrocinante presso la Corte d'Appello di Bruxelles e professore di quella Università, e J. Mertens de Wilmars, del Foro di Anversa,

e

l' ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto nei suoi uffici a Lussemburgo, Place de Metz 2,

parte convenuta,

rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Walter Much, in qualità di agente,
assistito dall'Avv. G. van Hecke, patrocinante presso la Corte d'Appello di Bruxelles, professore dell'Università di Lovanio,

causa che ha per oggetto l'annullamento delle decisioni dell'Alta Autorità contenute nella lettera da essa diretta il 28 maggio 1955 al Regio Governo del Belgio relativa al riordinamento del sistema di perequazione nonchè l'annullamento della decisione dell'Alta Autorità N° 22-55 di data 28 maggio 1955 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità del 31 maggio 1955, pagg. 753—758),*

LA CORTE,

composta dai Signori:

Massimo Pilotti, *Presidente,*
J. Rueff e O. Riese, *Presidenti di Sezione,*
P. J. S. Serrarens, L. Delvaux, Ch. L. Hammes e A. van Kleffens, *Giudici,*
Avvocato Generale: M. Lagrange,
Cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

1. Il procedimento

Il ricorso introdotto dalla «Société des Charbonnages de Beeringen», società anonima con sede sociale a Bruxelles, dalla «Société des Charbonnages de Houthalen», società anonima con sede sociale a Bruxelles, dalla «Société des Charbonnages de Helchteren et Zolder», società anonima con sede sociale a Mariemont-sous-Morlanwelz, porta la data del 27 giugno 1955 ed è stato iscritto nel Registro della Corte il 27 giugno 1955 col N° 658. Il ricorso è stato presentato in termini ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, 3° comma del Trattato ed 84 e 85 del Regolamento della Corte.

I mandati dei rappresentanti delle ricorrenti sono regolari e le loro firme sono state riconosciute autentiche.

Gli avvocati delle parti nonchè l'agente della convenuta sono stati validamente nominati.

Il procedimento si è svolto ritualmente; la comparsa di risposta, la replica e la controreplica sono state presentate nei termini fissati.

Con ordinanza del Presidente della Corte la causa à stata assegnata, per l'eventuale istruttoria, alla I^{a} Sezione. Il Presidente ha designato quale relatore il Giudice A. van Kleffens e, in virtù dell'art. 9, ultimo comma del Regolamento della Corte, il signor M. Lagrange quale Avvocato Generale.

Al termine del procedimento scritto, sentito l'Avvocato Generale ed accogliendo la proposta fatta dal Giudice relatore nella sua relazione preliminare presentata a sensi dell'art. 34 del Regolamento, la Corte ha deciso di passare alla discussione orale, senza procedere ad istruttoria.

All'apertura della pubblica udienza, la Corte, accogliendo l'istanza delle parti, ha deciso di far discutere congiuntamente la

presente causa e la causa N° 8-55, «Fédération Charbonnière de Belgique contro l'Alta Autorità».

Nelle pubbliche udienze dei giorni 2, 4, 5, 7 ed 11 maggio 1956 le parti hanno svolto le loro difese orali.

Nell'udienza del 12 giugno 1956 il Giudice relatore ha rivolto alle parti alcune domande relative ai prezzi di costo prevedibili in varie ipotesi e le parti vi hanno risposto.

Nella stessa udienza l'Avvocato Generale ha concluso per la reiezione del ricorso con la condanna delle ricorrenti alle spese di causa.

Con ordinanza 17 luglio 1956 la Corte ha disposto la riapertura della discussione per l'udienza del 20 settembre 1956 limitatamente al livello, distinto per pezzature e categorie, dei costi di produzione prevedibili per i carboni belgi al termine del periodo transitorio e sul loro rapporto con i prezzi fissati dalla decisione N° 22-55.

Ad istanza delle parti il Presidente della Corte, con ordinanza 30 luglio 1956, ha rinviato l'udienza al 25 ottobre 1956.

Il 15 ottobre 1956 le parti hanno presentato in iscritto ulteriori informazioni e precisazioni sul livello dei costi di produzione al termine del periodo transitorio, previsto in base alla valutazione che i fatti e le circostanze note al momento della valutazione stessa permettevano di fare per ciascuna delle pezzature e categorie di carbone.

Nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1956 le parti hanno svolto le loro difese orali sugli argomenti qui sopra indicati; nella stessa udienza è stato sentito l'Avvocato Generale che ha tenuto ferme le conclusioni in precedenza formulate.

2. Le conclusioni delle parti

Nel loro ricorso le *ricorrenti* chiedono che la Corte voglia:

1° annullare la decisione dell'Alta Autorità contenuta nella lettera diretta in data 28 maggio 1955 dal suo Presidente al Ministro

degli Affari economici del Belgio e nel documento allegatovi ed intitolato «tabella dei tassi di perequazione per le pezzature di carbone belga» per lo meno in quanto la menzionata decisione sopprime totalmente i sussidi di perequazione per i vari carboni denominati grassi di categoria B, o prevede dei tassi di perequazione ridotti per i predetti carboni estratti dalle imprese ricorrenti, ed in quanto tale decisione ha stabilito che saranno o potranno venir sospesi i versamenti perequativi alle imprese che non provvedano alla riattrezzatura nella misura ritenuta possibile e necessaria o che rifiutino di effettuare le cessioni e le permute di giacimenti ritenute indispensabili per una migliore sistemazione dei campi minerari;

2° annullare la decisione dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio N° 22-55 del 28 maggio 1955 ed il listino allegatovi, non soltanto in quanto sta in relazione con la decisione di cui più sopra ma anche a motivo della illegittimità e dello sviamento di potere da cui è viziata in ispecie perchè fissa d'autorità un listino con prezzi ribassati per certe pezzature di carbone e perchè impone alle società ricorrenti l'osservanza del listino anche riguardo alle pezzature per le quali vengono ad esse negati i sussidi di perequazione mentre questi permangono a favore di altri produttori.

La *parte convenuta* chiede sia respinto il ricorso presentato il 27 giugno 1955 dalle tre imprese sovramenzionate con tutte le conseguenze di legge ed in particolore per quanto riguarda le spese e gli onorari di causa.

3. Esposizione dei fatti

Nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 1 del 10 febbraio 1953* fu pubblicata la prima decisione dell'Alta Autorità (decisione N° 1-53 del 7 febbraio 1953) relativa all'istaurazione del meccanismo di perequazione. Tale decisione stabiliva le modalità della commisurazione e della riscossione dei prelievi necessari a finanziare gli aiuti a tal fine previsti dalla Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie.

Posto che nessuna discussione è sorta in causa sulla riscossione dei prelievi destinati a finanziare la perequazione, non è il caso di scendere all'esame delle modifiche successivamente indrodotte alle modalità di riscossione.

In data 8 marzo 1953 (decisione N° 24-53, *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 4 del 13 marzo 1953)* l'Alta Autorità ha emanato la prima decisione relativa alle modalità di calcolo degli aiuti di cui devono fruire le imprese belghe. Con tale decisione sono stati imposti prezzi massimi per i carboni belgi indicati in una tabella allegata.

L'Alta Autorità inviava in pari data al Governo belga una lettera (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 4 del 13 marzo 1953)* con cui precisava le modalità che intendeva applicare per gli aiuti alle miniere belghe. Essa vi dava atto che i lavori preparatori avevano consentito di stabilire il listino previsto dal paragrafo 26 della Convenzione e di determinare quale sussidio era necessario alle industrie carbonifere belghe con l'entrata in vigore di tale listino e precisamente un sussidio di 29 franchi per tonnellata estratta, oltre alle sovvenzioni dette «convenzionali» già accordate dal Governo belga a certe miniere. Si era ottenuto questo risultato tenendo conto della differenza fra i prezzi di un «listino teorico di conto» basato sugli introiti delle imprese, ed i prezzi di un «listino di vendita» che le miniere dovevano applicare per smerciare il carbone estratto; i due listini erano allegati alla lettera. Va notato che i prezzi indicati nel listino «di vendita» corrispondono esattamente ai «prezzi massimi» indicati nella tabella allegata alla decisione N° 24-53.

Per giungere all'adeguamento dei prezzi che l'Alta Autorità riteneva necessario, la tabella dei prezzi di vendita allegata alla decisione N° 24-53 fu modificata con la decisione N° 40-53 del 20 ottobre 1953 e la nuova tabella diede luogo ad un'altra lettera inviata il 22 ottobre 1953 dall'Alta Autorità al Governo belga per dargli comunicazione del nuovo listino di vendita e del nuovo listino teorico di conto (decisione e lettera furono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 12 del 27 ottobre 1953).*

Con la decisione N° 41-53 e con la lettera inviata al Governo belga il 10 dicembre 1953 furono apportate delle rettifiche ai predetti listini (la decisione e la lettera furono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 13 del 15 dicembre 1953).*

Il 19 marzo 1954 l'Alta Autorità emanò la decisione N° 15-54 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 3 del 24 marzo 1954)* nel cui

preambolo non si faceva richiamo nè alle norme del Trattato relative ai prezzi massimi nè all'una od all'altra delle precedenti decisioni ma che faceva obbligo alle imprese situate nei bacini belgi di «attenersi» al listino allegato alla decisione stessa benchè fosse identico a quello già in vigore.

A tale decisione fece seguito il 20 marzo 1954, una lettera inviata al Governo belga *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 3 del 24 marzo 1954)* con la quale l'Alta Autorità lo informava che aveva deciso di prorogare l'applicazione del listino di prezzi già in vigore.

Dopo aver aggiunto, decisione N° 27-54 del 12 maggio 1954 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 10 del 20 maggio 1954)*, alcune miniere belghe a quelle già elencate nell'allegato alla decisione N° 15-54 ed autorizzate a fatturare un extra di qualità, l'Alta Autorità, con la decisione N° 15-55 del 28 aprile 1955 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 10 del 30 aprile 1955)* disponeva che le decisioni N° 15-54 e N° 27-54 rimanessero in applicazione «sino all'entrata in vigore d'una nuova decisione relativa ai listini delle imprese dei bacini belgi».

Tuttavia poco dopo, il listino dei prezzi «di vendita» fu modificato con decisione N° 22-55 del 28 maggio 1955 e con lettera diretta il 28 maggio 1955 al Governo belga, l'Alta Autorità sostituiva il listino di conto con la tabella allegata alla lettera stessa ed intitolata: «tabella dei tassi di perequazione per il carbone belga suddiviso per pezzature»; tale tabella entrò in vigore il 16 giugno 1955.

La citata decisione nonchè la lettera (pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 12 del 31 maggio 1955)* formano oggetto dell'attuale ricorso.

4. Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti

A — SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO

1° La *convenuta* si rimette alla saviezza della Corte per quanto riguarda l'ammissibilità della quarta e della quinta censura; essa dubita infatti della loro ammissibilità perchè le ricorrenti si

sono limitate sia a richiamarsi al ricorso introdotto da terzi in un'altra causa (Causa N° 8-55) sia a denunciare «l'illegittimità» della decisione N° 22-55 senza indicare di quali mezzi d'impugnazione si tratti.

A queste eccezioni le *ricorrenti* ribattono:

a) che il richiamo al ricorso introdotto dalla FÉDÉCHAR è legittimo perchè le due cause sono connesse e perchè esso è stato perfettamente compreso dalla parte avversaria, inoltre

b) che nell'epigrafe del ricorso sono indicati i mezzi d'impugnazione fatti valere e cioè la violazione di legge e lo sviamento di potere di cui la decisione N° 22-55 è inficiata.

2° La *parte convenuta* riconosce carattere individuale alle disposizioni della lettera 28 maggio 1955 con cui viene ridotta la perequazione per tre miniere; a questo riguardo pertanto la ricevibilità del ricorso non è controversa e la decisione contenuta nella lettera può venir impugnata con tutti i mezzi d'annullamento previsti.

La decisione N° 22-55 sarebbe invece una decisione generale impugnabile soltanto col mezzo di sviamento di potere nei confronti della ricorrente.

Ciò varrebbe pure per quella parte della lettera 28 maggio 1955 che subordina l'assegnazione dei sussidi di perequazione ad un'azione volta, fra altro, a sopprimere tale beneficio alle imprese che non facciano gli sforzi ritenuti possibili e necessari per la loro riattrezzatura, semprechè la Corte ritenga che tale parte della lettera possa formare oggetto di un ricorso d'annullamento, sul che la convenuta affaccia seri dubbi.

Per quanto riguarda il carattere generale od individuale delle decisioni, la convenuta sostiene che una decisione è generale in ragione del suo carattere regolamentare e dell'estensione della sua applicazione; che essa non diviene individuale per il solo fatto che i suoi effetti non sono identici per tutti i destinatari. Per quanto attiene allo sviamento di potere denunciato, la convenuta riconosce

che le ragioni da cui il vizio deriverebbe sono state indicate in modo che formalmente appare sufficiente; essa assume inoltre:

a) che le parole «nei loro confronti» vanno interpretate nel senso che deve trattarsi di una decisione individuale mascherata, cioè di una decisione che sia generale in apparenza ma riguardi in realtà soltanto una od alcune imprese;

b) che se la Corte non fosse di questo avviso e ritenesse che lo sviamento di potere ricorra «nei confronti» d'una impresa quando da esso derivi un pregiudizio diretto agli interessi di questa, rimane ancora da precisare che cosa è lo sviamento di potere. La convenuta afferma che vi è sviamento di potere quando un atto amministrativo è oggettivamente conforme alla norma giuridica ma soggettivamente viziato a causa dello scopo perseguito dall'autorità amministrativa. Risulta da tale definizione che lo sviamento di potere è un mezzo specifico d'annullamento, distinto dagli altri tre mezzi.

Che va dunque precisato quali delle censure formulate esulano dal mezzo di sviamento di potere il quale è l'unico che la ricorrente ha diritto di denunciare.

Le *parti ricorrenti* ritengono che, nei limiti in cui la decisione N° 22-55 trova applicazione nei loro confronti, il suo carattere generale ha soltanto valore formale; trattasi in realtà soltanto d'una decisione individuale mascherata posto che i suoi effetti incidono esclusivamente sulle ricorrenti. Secondo la tesi che la stessa Alta Autorità sostiene in primo luogo, tali imprese hanno dunque diritto di valersi di tutti i mezzi enunciati nell'art. 33.

Le ricorrenti sostengono che il listino di prezzi unito alla decisione N° 22-55 e la tabella dei tassi di perequazione unita alla lettera 28 maggio 1955, constituiscono un insieme inscindibile: infatti, l'obbligo per le imprese di fissare un listino collegato alla perequazione, quello di fare approvare tale listino dall'Alta Autorità nonchè quello di mantenerlo invariato, salvo l'accordo di questa, sorgono tutti giuridicamente dalla concessione dei sussidi di perequazione.

Allorquando, come nella fattispecie, per talune imprese soltanto il listino dei prezzi cessa di essere accompagnato dalla perequazione

o quando esso è accompagnato da una perequazione diversa da quella prevista per altre imprese, gli effetti di tale listino risultano pure diversi ed assumono in tale modo carattere individuale. Su questo punto la decisione N° 22-55 e la lettera hanno portata individuale e possono venir impugnate con tutti i mezzi previsti dall'art. 33.

Ma anche qualora il loro carattere individuale non fosse ammesso dalla Corte, il ricorso rimarrebbe ricevibile in tutti i suoi elementi, anzitutto perchè le ricorrenti dimostreranno che la decisione è viziata da sviamento di potere ed anche perchè il carattere sussidiario dello sviamento di potere può ammettersi nel diritto amministrativo interno ma non già in un sistema come quello del Trattato, nel quale gli interessati possono valersi del solo ricorso per sviamento di potere. Ecco perchè le ricorrenti ritengono che un atto amministrativo può essere viziato da sviamento di potere ed al tempo stesso da tutti i vizi enunciati nell'art. 33, ciò a prescindere dal fatto che le ricorrenti devono denunciare, indicandone i motivi, uno sviamento di potere perchè il ricorso sia ricevibile.

Denunciando lo sviamento di potere, l'incompetenza e la violazione del Trattato, le ricorrenti si propongono di dimostrare che gli atti impugnati sono viziati da sviamento di potere in tutte le loro parti ed inoltre, che quasi tutti gli atti di cui trattasi sono inficiati da incompetenza o da violazione del Trattato.

Se la Corte riterrà si tratti di decisioni generali, essa le annullerà per sviamento di potere, la prova degli altri vizi servirà a confortare quella dello sviamento di potere.

B — SUL MERITO

Prima censura. — Riduzione o soppressione della perequazione a certe imprese

Secondo le ricorrenti i provvedimenti previsti nei loro confronti dalla lettera 28 maggio 1955 ed i prezzi di vendita imposti dalla decisione N° 22-55 per i carboni Grassi B, costituiscono un regime che si applica solo alle imprese ricorrenti individualmente.

L'adozione di siffatto regime costituisce sia uno sviamento di potere sia una violazione del Trattato in quanto tutti i provvedimenti che la Convenzione prevede od autorizza devono essere applicabili, salvo esplicita eccezione, a tutte le imprese interessate dei vari paesi membri.

Il carattere globale della perequazione per l'insieme dei consumatori è confermato dal tenore del paragrafo 26 - 2; posto che in tale norma è usata l'espressione «charbon belge» e non «charbonnages belges» esso deve pure interpretarsi nel senso globale per quanto riguarda i produttori. Tale interpretazione trova conferma nel carattere globale del prelievo per la costituzione dei fondi, previsto dal paragrafo 25. Su questo punto la perequazione *a*) non si distingue per nulla dalle perequazioni *b*) e *c*) il cui carattere globale non è mai stato contestato.

Prima che fosse emanata la decisione N° 22-55 vi era piena uniformità perchè la perequazione differiva soltanto a seconda delle pezzature di carbone ma era la stessa per tutti i carboni della stessa pezzatura entro la stessa categoria. Il criterio essendo lo stesso per tutte le miniere, non esisteva il principio della selezione delle imprese.

Posto che il nuovo regime è discriminatorio nei riguardi delle imprese ricorrenti, ne risulta violato l'art. 4 del Trattato, in particolare la disposizione del comma *b*). Inoltre lo stesso articolo, nel suo comma *c*), pone una norma generale cui la Convenzione deroga; tuttavia ogni deroga va interpretata in senso restrittivo. Orbene, per quanto riguarda le imprese appartenenti allo stesso mercato nazionale, la sola deroga espressa prevista dalla Convenzione è quella contenuta nell'ultimo comma del paragrafo 26 e che concerne le sovvenzioni.

Il motivo su cui nella sua lettera l'Alta Autorità si è basata per giustificare la discriminazione nei confronti delle miniere della Campine, cioè la circostanza che esse godono già di una situazione particolarmente favorevole, non può mai essere messo in relazione con l'applicazione del sistema di perequazione perchè ai bisogni propri delle imprese individuali, come alle difficoltà che particolarmente le riguardano, provvedono altre disposizioni, quali l'art. 5, 4° comma del Trattato ed il paragrafo 26 - 4 della Convenzione. Nella

replica le ricorrenti si richiamano soprattutto al paragrafo 24 il quale alla lettera *b*) ben distingue il meccanismo di compensazione della perequazione.

Ad avviso delle ricorrenti, scopo della perequazione è la conservazione degli introiti e ciò per tutte le miniere belghe. Il regime istituito dalla decisione impugnata introduce una ripartizione arbitraria dei sussidi di perequazione dato che non tiene conto del mantenimento degli introiti di talune miniere; per questi motivi, la decisione contrasta col paragrafo 24.

La *convenuta* respinge la tesi delle ricorrenti secondo cui il nuovo metodo rappresenterebbe una discriminazione vietata dal Trattato. Per giungere ad una ripartizione più efficace già il regime del 1953 si era basato sulla selezione delle imprese ma in forma molto più attenuata. Obbiettivo della perequazione è di permettere l'adattamento delle produzioni alle condizioni del mercato comune e l'avvicinamento dei prezzi, non già di compensare l'inevitabile ribasso dei prezzi. Ciò implica che la perequazione deve essere ripartita in ragione dei bisogni individuali di coloro che ne fruiscono come lo indica del resto la parola «permettre». Il criterio applicato dall'Alta Autorità per valutare tali bisogni nulla ha d'arbitrario: essa lo ha ricercato nelle possibilità di reddito dello sfruttamento vero e proprio, cioè nella concentrazione dell'estrazione ad un solo livello e mediante unica sede.

Secondo l'Alta Autorità il paragrafo 26 - 2 non impone un metodo uniforme per le perequazioni *a*), *b*) e *c*). La perequazione di tipo *a*) è generale nella sua portata e deve tener conto nella sua applicazione soltanto dei bisogni dei produttori mentre le altre due forme sono dei casi speciali che non riguardano direttamente l'integrazione nel mercato comune ma permettono di compensare delle riduzioni addizionali di prezzo fatte in determinate vendite.

L'Alta Autorità contesta che il principio della selezione sia contrario al paragrafo 24. Anzichè garantire il mantenimento di un determinato livello di introiti detta norma tende a ridurre al minimo la chiusura di miniere. Il Trattato non garantisce affatto il livello degli introiti; ciò sarebbe del resto impossibile perchè l'ammontare globale della perequazione deve venire progressivamente ridotto.

Seconda censura. — Determinazione forfettaria dei nuovi tassi di perequazione

Le *parti ricorrenti* assumono che il fissare forfettariamente i tassi di perequazione senza indicare i prezzi «di conto» è arbitrario e si ispira a motivi estranei al paragrafo 26 della Convenzione. Esse citano in primo luogo un brano della lettera 28 maggio 1955 secondo il quale l'Alta Autorità avrebbe avuto l'intento di portare il listino ad un livello più vicino ai prezzi del mercato comune. Ora le ricorrenti negano che le considerazioni contenute nella lettera citata siano conferenti. Esse assumono che i prezzi belgi medi sono aumentati, che per i carboni Grassi B, il cui prezzo è stato ridotto, la differenza era minore di quella esistente per le pezzature il cui prezzo di vendita è stato aumentato di 3 fr. b. ed inoltre che vi era penuria per cui vanno escluse le asserite difficoltà di smercio.

Le ricorrenti citano ancora un brano della stessa lettera ove è detto che certe miniere «possono già ora affrontare la concorrenza del mercato comune con un sussidio di perequazione ridotto» e che i compensi perequativi saranno in tal caso computati «in base alla differenza fra gli attuali listini di vendita e quelli in vigore all'epoca della consegna». Le ricorrenti sostengono che queste modalità selettive di calcolo possono basarsi soltanto sui risultati finanziari ottenuti dalle imprese ciò che è totalmente estraneo all'istituto della perequazione, posto che esso ha per iscopo di mantenere pressochè invariati gli introiti delle imprese belghe. Gli aiuti concessi a queste imprese saranno man mano ridotti affinchè i miglioramenti produttivi ottenuti le mettano in grado, alla fine del periodo transitorio, di affrontare la concorrenza straniera con le loro sole forze.

La *convenuta* afferma avere voluto far avvicinare i prezzi belgi al doppio limite indicato dal paragrafo 26, cioè ai prezzi del mercato comune — che sono determinati principalmente da quelli della Ruhr — ed ai costi di produzione prevedibili alla fine del periodo transitorio.

Che la complessità del mercato, il quale comprende numerose categorie e pezzature di carbone con distinte caratteristiche e

diverse possibilità di smercio, non consente confronti basati sui prezzi medi i quali del resto, rappresentano soltanto una finzione matematica. Per quanto riguarda in fini da coke ed i carboni classificati, la rosa dei prezzi dimostra che vi è un avvicinamento fra i prezzi belgi e quelli della Ruhr.

Circa l'appunto fattole per avere essa adottato un calcolo selettivo onde tener conto dei risultati finanziari delle imprese, l'Alta Autorità, nel confutare la prima censura ha già ribattuto che essa ha ricercato il criterio da seguire nella possibilità di reddito dello sfruttamento propriamente detto, cioè nei costi e nelle condizioni di produzione.

Terza censura. — La minaccia di sopprimere la perequazione

Secondo le *parti ricorrenti* la decisione contenuta nella lettera del 28 maggio 1955 è inficiata da sviamento di potere in quanto consente al Governo belga di sopprimere, d'accordo con l'Alta Autorità, il beneficio della perequazione alle imprese che non realizzino la riattrezzatura nella misura ritenuta necessaria e possibile. Unico scopo dalla perequazione è garantire il mantenimento degli introiti.

La *convenuta* mette in rilievo che in questa materia non può esservi questione di sviamento di potere. L'autorità che concede la perequazione ha diritto di esigere che il suo scopo, cioè il risanamento delle miniere belghe, sia effettivamente perseguito. A tale effetto un provvedimento particolarmente efficace è la minaccia di togliere il beneficio della perequazione alle imprese che non compiano gli sforzi necessari. Tale minaccia ha lo scopo di garantire che la perequazione adempia alle funzioni assegnatele dalla Convenzione.

Quarta censura. — Potere dell'Alta Autorità di fissare i prezzi ad un livello più basso

a) Secondo le *ricorrenti* l'Alta Autorità non poteva stabilire ed imporre unilateralmente un listino di prezzi per tutte o per talune pezzature di carbone. Si evincerebbe chiaramente dal Trattato che non spetta all'Alta Autorità stabilire tali listini ma ad

altri, cioè ai produttori stessi, come risulta dal tenore del paragrafo 26 della Convenzione.

Anzitutto, la perequazione è destinata a «permettere» di avvicinare il prezzo del carbone belga a quelli del mercato comune e ne consegue che se ne è lasciata l'iniziativa ai produttori.

Inoltre, facendo menzione di un listino «stabilito su queste basi» la Convenzione indica chiaramente che il prezzo fissato deve risultare da un esame fatto in comune ed in esito al quale l'Alta Autorità esprime il suo consenso.

Infine, il listino non può venir mutato «senza l'assenso dell'Alta Autorità» il che escluderebbe che l'Alta Autorità sia competente a stabilirlo.

Con l'imporre un suo listino, l'Alta Autorità, esorbitando dai suoi poteri e contravvenendo al Trattato, si è valsa del paragrafo 26 - 2 della Convenzione ad un fine diverso, cioè per provocare mutamenti di struttura nell'industria carbonifera belga.

Le ricorrenti consentono con la convenuta sul fatto che i paragrafi 25 e seguenti hanno notevolmente ampliato i poteri dell'Alta Autorità: da ciò tutavia non consegue un'accentuazione del carattere autoritario del suo intervento posto che i citati paragrafi tendono a porre l'industria belga in una situazione più favorevole di quella che risulterebbe dal Trattato ed in ispecie da quanto dispone l'art. 61.

L'Alta Autorità sostiene che non si possono raggiungere gli obbiettivi del paragrafo 26 mediante il libero gioco delle forze economiche e senza un suo intervento. Ma nulla prova l'esattezza di tale tesi che non trova alcun fondamento nel Trattato — il necessario allineamento potrebbe infatti avvenire non solo mediante il ribasso dei carboni belgi ma anche a seguito del rincaro del carbone proveniente dagli altri paesi.

La *convenuta* oppone anzitutto che le ricorrenti denunciano soltanto dei mezzi i quali, ove fossero fondati, dimostrerebbero che l'Alta Autorità ha agito in contravvenzione al Trattato oppure

oltre ai limiti dei suoi poteri; con ciò le ricorrenti si sono messe «ipso facto» nell'impossibilità di provare che sussiste uno sviamento di potere (nei loro confronti).

Tale ultimo mezzo pertanto non sarebbe fondato.

Ciò premesso, l'Alta Autorità precisa che la censura in esame pone unicamente il problema di stabilire chi ha diritto di fissare i prezzi entro i limiti richiesti per raggiungere gli obbiettivi cui mira il paragrafo 26 - 2*a*; l'Alta Autorità non pretende affatto avere il diritto di occuparsi dei listini di vendita delle singole imprese.

L'Alta Autorità assume che nella sua veste di pubblica autorità essa è responsabile del conseguimento degli obbiettivi che il sistema di cui al paragrafo 26 - 2*a* si propone e che, come tale, essa non può condividere questa responsabilità con le imprese private. Ne consegue che l'Alta Autorità è tenuta a stabilire le basi per il funzionamento del sistema di perequazione e che sta in lei di decidere quali provvedimenti sono necessari a tale scopo. Così essa ha ritenuto che l'imposizione dei prezzi era un mezzo indispensabile al funzionamento del sistema di perequazione. Infatti, in mancanza di siffatto provvedimento, nulla stimolerebbe i produttori a procedere di loro iniziativa al ribasso dei prezzi ritenuto necessario; un diritto di veto di tal genere non sarebbe giustificato rispetto ai consumatori nel cui interesse sopprattutto è stato istituito il sistema di perequazione. Non si può, di conseguenza, lasciare ai produttori la facoltà di fissare i prezzi.

Partendo dal concetto che la fissazione dei prezzi deve essere considerata soltanto come un provvedimento adottato nell'ambito del sistema di perequazione, andrebbe respinta la tesi delle ricorrenti secondo cui esso potrebbe venire emanato solo con l'osservanza di condizioni più rigorose di quelle che l'art. 61 prevede per l'imposizione di prezzi massimi.

b) Le *ricorrenti* assumono che l'Alta Autorità, emanando nell'attuale situazione del mercato la decisione N° 22-55 che impone prezzi ribassati per certe pezzature di carbone, ha violato il paragrafo 26 - 2 ed è incorsa in uno sviamento di potere in relazione agli scopi perseguiti da detto paragrafo. Secondo le premesse della citata decisione e della lettera 28 maggio 1955, la decisione persegue

degli obbiettivi di struttura ma il paragrafo 26 - 2 non fornisce alcuna base legale a tale azione posto che la riforma di struttura rappresenta l'obbiettivo di tutta un'opera di riorganizzazione dell'apparato produttivo in vista di rendere possibile un ribasso dei prezzi di costo.

Per giustificare il ribasso dei prezzi l'Alta Autorità afferma nella lettera 28 maggio 1955 che essi sono troppo alti il che sarebbe provato dalle difficoltà di smercio e dal fatto che si è posta in atto la perequazione *c*). Orbene, le asserite difficoltà di smercio non esistono ed inoltre i produttori belgi non ricorrono più alla perequazione *c*) sin dall'aprile 1955; la decisione non può quindi basarsi su questi motivi che in fatto sono fallaci.

Le ricorrenti contestano che i prezzi del mercato comune possano venir assimilati a quelli della Ruhr. Questi ultimi sono stati artificialmente mantenuti bassi fino al 1° aprile 1956 in virtù di una decisione dell'Alta Autorità e dopo tale data, cioè da quando sono stati resi liberi, il Governo tedesco è intervenuto per frenarne l'ascesa. Il prezzo della Ruhr rappresenta soltanto uno fra i vari prezzi dei carboni industriali sul mercato ed i prezzi dei bacini del Nord e del Pas-de-Calais e di Aquisgrana s'avvicinano ai prezzi belgi e riguardano una produzione altrettanto importante. Le ricorrenti ritengono inoltre che l'avvicinamento dei prezzi dovrà avvenire mediante un progressivo aumento dei prezzi della Ruhr. Che infine il ribasso imposto ai prezzi belgi può solo rendere più difficile la riattrezzatura in quanto ne consegue una riduzione degli introiti nonostante l'effetto della perequazione posto che è decrescente.

La *convenuta* rileva che le ricorrenti devono dimostrare che la decisione impugnata persegue uno scopo estraneo al Trattato. Orbene, tale decisione tende manifestamente a realizzare l'avvicinamento dei prezzi il che è proprio lo scopo del paragrafo 26 - 2 senza alcun riguardo al metodo applicato. D'altronde, in via sussidiaria, l'Alta Autorità nega aver violato il paragrafo 26.

L'avvicinamento dei prezzi del carbone belga è un obbiettivo che ha tratto alla struttura ed è uno degli elementi essenziali del meccanismo che la Convenzione ha previsto per la progressiva trasformazione della struttura dell'industria carbonifera belga. Si

tratta di sapere non già se il carbone belga possa essere venduto ad un prezzo superiore ma se un prezzo superiore permetta di integrare completamente il carbone belga nel mercato comune quale che sia la congiuntura. Quando affermano che i motivi della decisione sono fallaci in fatto, le ricorrenti considerano le cose sotto il profilo della congiuntura, valido soltanto a breve scadenza; l'Alta Autorità, rispettando lo spirito della Convenzione, deve preoccuparsi dell'aspetto strutturale ed i motivi enunciati nella sua lettera, ivi comprese le difficoltà di smercio, devono essere intesi in questo senso.

Per quanto riguarda l'influenza dei prezzi della Ruhr, l'Alta Autorità afferma di non aver mai assimilato tali prezzi a quelli del mercato comune. Tuttavia, è la Ruhr che determina i prezzi del mercato per i carboni industriali dato che essa dispone delle più forti eccedenze esportabili che le permettono di far concorrenza ai prodotti stranieri sul loro proprio mercato mentre il mercato francese è tradizionalmente solo importatore. La concorrenza della Ruhr è quella che il mercato belga più intensamente risente ed è pertanto ai prezzi della Ruhr che devono avvicinarsi quelli belgi.

L'Alta Autorità ritiene che l'evoluzione del mercato comune non comporterà nei prezzi della Ruhr un aumento tale da realizzare pienamente l'avvicinamento dei prezzi. Lo stabilire se i prezzi si avvicineranno per effetto delle libere forze economiche o se essi potranno avvicinarsi solamente a seguito di interventi d'autorità che riducano i prezzi belgi, è una questione di ordine politico economico. Si tratta qui della valutazione di una situazione economica sulla quale la Corte non ha da pronunciarsi. L'Alta Autorità ha comunque ritenuto che l'avvicinamento dei prezzi rientrava nelle sue responsabilità e che essa pertanto non poteva correre l'alea di giungere al termine del periodo transitorio senza che esso sia realizzato in modo sufficiente.

c) Prima della riapertura della discussione disposta dalla Corte con ordinanza 17 luglio 1956, le parti hanno fornito delle informazioni e delle precisazioni sul livello dei costi di produzione prevedibili al termine del periodo transitorio.

Le parti riconoscono concordemente che non è possibile stabilire i costi di produzione prevedibili separatamente per ogni pezzatura di carbone entro ogni categoria, posto che tutte le pezzature di una data categoria vengono estratte contemporaneamente e nelle stesse condizioni. Inoltre, le parti si sono accordate per raggruppare i vari carboni in quattro categorie e precisamente: Grassi B; Grassi A e 3/4 Grassi; 1/2 Grassi; 1/4 Grassi e Magri.

Le *ricorrenti* hanno ritenuto che la Corte nella sua sentenza 16 luglio 1956 in Causa N° 8-55, ha disposto che le parti devono prendere come periodo di riferimento l'inizio dell'anno 1955; che si dovrebbe, sempre secondo le ricorrenti, prendere come rendimento previdibile nel 1953, 850 kg., cifra accettata dalla convenuta nella risposta comune data dalle parti alle domande poste dal Giudice relatore nel giugno 1956. Per quanto riguarda il raggruppamento delle categorie, le ricorrenti hanno sostenuto nella pubblica udienza che si dovevano prendere in considerazione sia le categorie Grassi A, Grassi B, 3/4 Grassi e 1/2 Grassi complessivamente, sia tutte le categorie riunite, escludendo le pezzature per le quali il sistema di perequazione più non si applica; tuttavia nei ragguagli forniti dalle ricorrenti non figura nè l'uno nè l'altro di tali modi di raggruppare le categorie.

Ad avviso delle ricorrenti, nella valutazione dei costi di produzione prevedibili non si deve tener conto delle sovvenzioni che presumibilmente lo Stato largirà alle miniere marginali nel 1958, perchè l'assegnazione di tali sovvenzioni non riduce i costi di produzione ma pone soltanto a carico dello Stato una parte di essi.

Le ricorrenti del resto valutano il fattore «ammortamenti», compreso nei costi di produzione, a 65 franchi in media per tonnellata; tale cifra supera di 27 franchi quella proposta dall'Alta Autorità. Secondo le ricorrenti, per calcolare gli ammortamenti ci si deve basare sul valore degli impianti nel 1955, nel momento cioè della valutazione, tenendo conto, da un lato, del concetto generale dei «fatti e circostanze noti all'atto della valutazione» adottato dalla Corte nella sua sentenza del 16 luglio 1956 e, d'altro lato, delle «direttive per il calcolo dell'ammortamento» applicabili all'intera Comunità che sono state confermate dall'Alta Autorità con lettera del 23 luglio 1954.

Secondo le ricorrenti il raffronto fra i costi prevedibili ed i prezzi medi di vendita si presenta come segue:

	Grassi B	Grassi A e 3/4 Grassi	1/2 Grassi	Grassi A, B 3/4, 1/2	1/4 Grassi e Magri	Tutte le categorie
Costi di produzione prevedibili, periodo di riferimento 1955, senza deduzione delle sovvenzioni previste per il 1958, rendimento 850 kg.	637	741	777	721	815	744
Prezzi medi di vendita effettivi	662	655	691	668	822	707

Emerge da questo specchio che il prezzo medio effettivo di vendita per tutte le categorie riunite è inferiore al costo medio prevedibile e che il prezzo medio effettivo di vendita di ciascuna categoria è inferiore al costo medio prevedibile corrispondente, salvo per i carboni Grassi B ed i carboni 1/4 Grassi e Magri.

La *convenuta* sostiene che la Corte non ha ancora deciso quale è il periodo di riferimento che deve servir di base nella valutazione dei costi di produzione prevedibili; essa insiste sulla sua tesi secondo cui si deve prendere per base l'anno 1952. La convenuta ha affermato nel corso della discussione che ci si deve basare su un rendimento di 819 kg., come valutato nel 1952, ed ha contestato avere accettata la cifra di 850 kg. per il periodo di riferimento e ciò perchè tale cifra è inadeguata. La convenuta ha soggiunto che ove la Corte ritenesse si debba prendere come base di riferimento il 1955, la cifra del rendimento dovrebbe essere elevata ad almeno 900 kg. ed essa si propone di dimostrare l'esattezza di tale assunto mediante una ulteriore istruttoria su tale punto.

La convenuta respinge la tesi delle ricorrenti secondo cui si devono calcolare gli «ammortamenti» in base al valore degli impianti nel momento della valutazione; essa non può accettare nè il metodo usato per il calcolo degli ammortamenti nè le cifre che ne risultano.

A suo avviso si deve computare l'ammortamento nella cifra di 38 franchi ossia nell'importo della dotazione di riattrezzatura imposto dal Governo belga nel 1947; tale cifra rappresenta quel minimo che le miniere belghe erano tenute a destinare agli investimenti a titolo d'ammortamento. Le «direttive per il calcolo dell'ammortamento» hanno soltanto un obbiettivo limitato, cioè l'applicazione del paragrafo 2 - 5 della Convenzione onde facilitare e rendere più chiara la documentazione statistica dell'Alta Autorità. Per dimostrare che le «direttive» non potrebbero essere applicate al caso in esame, la convenuta fa presente che tali «direttive» permetterebbero ad esempio, di comprendere nel totale degli «ammortamenti» un importo di 9 franchi che rappresenta l'ammortamento di attrezzature già interamente ammortizzate.

Secondo la convenuta il raffronto fra i costi di produzione prevedibili ed i prezzi medi di vendita si stabilisce come segue:

	Grassi B	Grassi A e 3/4 Grassi	Complessivamente Grassi	1/2 Grassi	1/4 Grassi e Magri	Tutte le categorie
Costi di produzione prevedibili, periodo di riferimento 1952, con deduzione delle sovvenzioni per il 1958, rendimento 819 kg.	610	703	661	731	766	704
Prezzi medi di vendita teorici	686	680	683	718	853	734
Prezzi medi di vendita effettivi	662	655	658	691	822	707

Per chiarire lo specchio qui sopra la convenuta aggiunge alcune osservazioni. Il fatto che i prezzi della categoria 1/2 Grassi da un lato e quelli delle categorie Grassi A e 3/4 Grassi riunite, dall'altro lato, sono inferiori ai costi di produzione corrispondenti si spiega come segue: in un listino di vendita la posizione rispettiva delle varie categorie deve essere fissata in funzione del loro valore di utilizzazione per i consumatori. È per questa ragione che la differenza fra il prezzo di vendita dei Grassi A e quello dei Grassi B non dipende per nulla dalla differenza fra i loro rispettivi costi. Prima dell'istituzione del mercato comune non vi era alcun divario

fra tali prezzi di vendita e le differenze introdotte all'inizio del periodo transitorio sono da allora rimaste invariate. Il testo del paragrafo 26 - 2a non specifica se i prezzi fissati dall'Alta Autorità devono essere stabiliti in relazione alla media dei costi di produzione prevedibili per tutte le categorie nel loro complesso o per ogni singola categoria e pertanto la convenuta ritiene che deve trattarsi dei costi medi per tutte le categorie nel loro complesso. Nella pubblica udienza la convenuta ha aggiunto che trattandosi di un contrasto che verte sul listino fissato nel 1955 sembrava più opportuno prendere l'insieme delle categorie Grassi A, Grassi B e 3/4 Grassi, dato che le variazioni rispetto al listino del 1952 riguardano soltanto queste categorie.

Quinta censura. — Imposizione dei prezzi di vendita senza perequazione

Le ricorrenti ritengono illegittima la decisione N° 22-55 in quanto impone un listino di vendita applicabile alle pezzature di carbone per le quali vengono soppressi i sussidi di perequazione. Il paragrafo 26 - 2a prevede la imposizione di un listino di vendita soltanto quando vi sia congiunta la perequazione. In altra occasione, quando l'Alta Autorità ha escluso dal meccanismo di perequazione determinate pezzature di carbone, ha lasciato libere le imprese di fissarne i prezzi; questa volta invece l'Alta Autorità ha negato alle società ricorrenti tale libertà riguardo ad altre pezzature di carbone per le quali i sussidi di perequazione sono stati soppressi soltanto ad esse ricorrenti.

Nella replica le ricorrenti sostengono che la perequazione costituisce l'unica e sola giustificazione del controllo dei prezzi esercitato, a torto od a ragione, dall'Alta Autorità. Mancando la perequazione viene pure a mancare ogni giuridico fondamento all'imposizione d'un listino di prezzi ed essa diviene illecita nonostante la possibilità che la perequazione venga ripristinata; questo è proprio il caso dei carboni grassi prodotti dalle tre miniere della Campine.

La convenuta riconosce che il paragrafo 26 non le conferisce il potere di fissare il prezzo per le pezzature di carbone che essa considera già integrate nel mercato comune, come certi carboni Magri, 1/4 Grassi e 1/2 Grassi. È esatto che per taluni carboni grassi

non classificati non vengono più versati sussidi di perequazione ma ciò è vero soltanto per quelli delle miniere della Campine. La soppressione dei sussidi di perequazione ai carboni grassi non classificati della Campine non significa affatto che tali pezzature siano integrate nel mercato comune al punto da poter venir escluse dal sistema di perequazione. Può darsi infatti che ove si debbano disporre nuovi ribassi, i sussidi di perequazione vengano ripristinati anche a favore delle miniere della Campine.

IN DIRITTO

A — SULLA RICEVIBILITA' DEL RICORSO

Col ricorso si chiede l'annullamento:

1° della decisione dell'Alta Autorità N° 22-55 del 28 maggio 1955 e del listino che vi è allegato, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 12 del 31 maggio 1955,* in quanto fissano prezzi ribassati per alcune pezzature di carbone;

2° delle decisioni contenute nella lettera inviata dall'Alta Autorità il 28 maggio 1955 al Governo belga e nella tabella dei tassi di perequazione allegatavi:

a) in quanto vien fatta una discriminazione fra produttori d'identiche pezzature di carbone col sopprimere o ridurre i sussidi di perequazione per alcune miniere,

b) in quanto secondo la citata lettera i sussidi di perequazione potranno essere soppressi alle imprese che non facciano gli sforzi ritenuti possibili e necessari per la loro riattrezzatura o che si rifiutino di effettuare le cessioni e le permute di giacimenti ritenute indispensabili per una migliore sistemazione dei campi di coltivazione.

Le ricorrenti assumono che la decisione N° 22-55 è una decisione individuale; la convenuta invece afferma che è una decisione generale. Secondo le ricorrenti il carattere individuale della decisione discende dal fatto che, stante il legame indissolubile che vi è fra la perequazione e la fissazione dei prezzi, il listino spiega nei confronti delle tre imprese minerarie della Campine effetti diversi da quelli che spiega su altre miniere belghe e precisamente perchè

la perequazione accordata alle menzionate tre imprese differisce da quella di cui fruiscono le altre.

Pur non potendosi negare che gli effetti del listino di prezzi variino in funzione della diversità della perequazione, la Corte respinge la tesi delle ricorrenti secondo cui tali variazioni determinano il carattere della decisione N° 22-55. La predetta decisione è infatti stata emanata nell'ambito di un regime speciale previsto dal paragrafo 26 per il Belgio durante il periodo transitorio ed applicabile con modalità concrete anche se specifiche e diverse, a tutte le imprese ed a tutte le transazioni che sottostanno al predetto regime.

Nell'ambito di tale regime la decisione riguarda le imprese pel solo fatto che sono produttrici di carbone, senza altra specificazione. Qualora in Belgio fossero scoperti nuovi giacimenti, chi li sfruttasse sarebbe tenuto ad applicare per le vendite i prezzi fissati dalla decisione. D'altronde, la limitazione territoriale non comporta alcuna specificazione individuale ed è giustificata dal fatto che l'industria belga necessita della perequazione.

La circostanza che la decisione N° 22-55 contiene una disciplina dettagliata e concreta, applicabile a situazioni diverse, non contraddice al carattere generale della decisione. Il Trattato nell'art. 50 paragrafo 2 dispone infatti che le modalità di commisurazione e di riscossione del prelievo saranno fissate da una decisione generale dell'Alta Autorità; ciò dimostra che una decisione può ben avere carattere generale anche se gli effetti concreti e specifici che spiega variino dall'uno all'altro destinatario.

Le parti concordemente ritengono che la prima delle decisioni contenute nella lettera del 28 maggio 1955 e relativa alla riduzione ed alla soppressione della perequazione, ha carattere individuale e la seconda, che contiene la minaccia di sopprimere la perequazione, ha carattere generale; su questo punto la Corte aderisce all'opinione delle parti.

Nel corso della discussione orale la convenuta ha posto l'interrogativo se la dichiarazione relativa alla predetta minaccia possa venir considerata una decisione impugnabile mediante ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 33 del Trattato. Orbene, nella let-

tera del 28 maggio 1955 l'Alta Autorità ha riconosciuto che gli aiuti apportati mediante la perequazione devono essere obbligatoriamente accompagnati da un insieme di provvedimenti che incombono al Governo belga. Essa ritiene inoltre che detto Governo dovrebbe applicarne quattro, specificati nella lettera sub *a*), *b*), *c*) e *d*). Quanto è enunciato sub *d*) fa dunque parte del complesso di provvedimenti che il Governo belga è tenuto a prendere in caso di bisogno. L'Alta Autorità ha in tal modo inequivocabilmente stabilito sin d'ora quale atteggiamento assumerà qualora le condizioni indicate al punto 2 della lettera si verifichino. In altre parole, essa ha fissato una norma atta ad essere applicata qualora le circostanze lo richiedano. Vi si deve quindi ravvisare una decisione nel senso indicato dall'art. 14 del Trattato.

Stabilito così il carattere individuale o generale di ciascuna delle decisioni impugnate, ne consegue che le ricorrenti hanno diritto di chiedere l'annullamento del provvedimento che riduce o sopprime la perequazione — decisione individuale contenuta nella lettera del 28 maggio 1955 — facendo valere tutti i mezzi enunciati dall'art. 33 del Trattato; esse han diritto d'impugnare le altre due decisioni, posto che sono generali, ove le ritengano inficiate da sviamento di potere nei loro confronti.

Affinchè il ricorso d'annullamento d'una decisione generale sia ricevibile, basta che il ricorrente denunci formalmente uno sviamento di potere nei suoi confronti, deducendo in modo attendibile le ragioni dalle quali, a suo avviso tale vizio deriva.

In relazione alla quarta censura la convenuta ha posto l'interrogativo se il ricorso presentato dalle ricorrenti adempie a quanto prescrivono l'art. 22 dello Statuto della Corte e l'art. 29 del suo Regolamento, in particolare per quanto riguarda l'enunciazione dei mezzi fatti valere nonchè la loro sommaria esposizione.

Orbene, nelle conclusioni del ricorso sono indicati gli argomenti dedotti a sostegno della quarta e della quinta censura e ciò basta per adempiere alle predette prescrizioni. Si può del pari ritenere che è inserita nel ricorso un'esposizione sommaria degli argomenti dedotti a sostegno della quinta censura, non però per quanto riguarda la quarta. Infatti a sostegno della quarta censura le ricorrenti si sono limitate a far riferimento «alla illegittimità

della decisione dell'Alta Autorità denunciata nel ricorso della FÉDÉCHAR pel motivo che tale decisione fissa d'autorità un listino di prezzi ribassati per certe pezzature di carbone». Benchè i due ricorsi siano incontestabilmente connessi, perchè il ricorso adempia alle citate disposizioni non basta riferirsi in via generale a ciò che è stato dedotto in altra causa; ciò a maggior ragione perchè, come è il caso per la quarta censura del presente ricorso, il riferimento è stato fatto senza proporre nel contempo istanza di unione delle cause; tale istanza fu infatti presentata soltanto all'apertura della discussione orale; la quarta censura è pertanto inammissibile.

Anche i mezzi che le ricorrenti han fatto valere per la prima volta nella replica senza averli enunciati nel ricorso, devono essere dichiarati inammissibili; ciò riguarda dunque la questione del rapporto fra i prezzi di vendita ed i costi di produzione prevedibili nonchè quella relativa all'intervento del Governo belga.

Con riserva di quanto precede il ricorso è ricevibile.

Tuttavia le opinioni delle parti divergono sull'esatta portata dell'art. 33 per quanto ha tratto all'ammissibilità di alcuni dei mezzi che le ricorrenti hanno denunciati relativamente alle decisioni generali impugnate.

La convenuta sostiene che un'impresa può denunciare lo sviamento di potere nei suoi confronti soltanto qualora l'Alta Autorità abbia dissimulato sotto l'aspetto di un provvedimento regolamentare e generale, una decisione individuale «che riguardi» tale impresa.

Questa tesi va respinta; infatti una decisione individuale mascherata rimane una decisione individuale posto che il carattere delle decisioni non si desume dalla loro forma ma dalla loro portata. Inoltre, non si può ammettere una simile interpretazione dell'art. 33 ed in ispecie dell'espressione «nei loro confronti» posto che tale espressione non può avere un significato diverso da quello delle parole che la compongono e cioè che si tratti di un'impresa che è stata oggetto o per lo meno vittima dello sviamento di potere che essa denuncia. Ad avviso della Corte l'art. 33 enuncia chiaramente che associazioni ed imprese possono impugnare non soltanto decisioni individuali ma anche vere e proprie decisioni generali.

La convenuta sostiene subordinatamente che fra i vari mezzi, le ricorrenti han diritto di far valere soltanto lo sviamento di potere e che quindi tutti gli altri mezzi che esse han denunciati devono venir disattesi. Le ricorrenti ritengono invece che han diritto di denunciare tutti i mezzi d'impugnazione purchè denuncino, indicando le ragioni da cui deriva, lo sviamento di potere ed inoltre che han facoltà di fornire la prova della sussistenza degli altri vizi per confortare quella dello sviamento di potere; esse assumono poi che il Trattato ha istituito un ordinamento giuridico nel quale le private imprese sono legittimate a ricorrere solo facendo valere lo sviamento di potere nei loro confronti e che per tale ragione sarebbe illogico, a loro avviso, riconoscere a tale mezzo soltanto un carattere eccezionale e sussidiario.

Tale tesi va respinta; se infatti il Trattato ha previsto che le private imprese han diritto d'impugnare una decisione generale se questa è inficiata da sviamento di potere nei loro confronti, ciò vuol dire che il Trattato non ha inteso attribuire loro il diritto di ricorrere per altri motivi.

Se fosse esatta la tesi delle ricorrenti, le imprese avrebbero un diritto di ricorrere pari a quello degli Stati e non si spiegherebbe perchè l'art. 33, anzichè assimilare semplicemente i ricorsi delle imprese a quelli degli Stati o del Consiglio, ha fatto una netta distinzione fra decisioni individuali e decisioni generali limitando i ricorsi delle imprese contro le decisioni generali al solo mezzo di sviamento di potere nei loro confronti. L'incidente «nelle stesse condizioni» non può venir interpretato nel senso che le imprese, una volta dimostrata la sussistenza dello sviamento di potere nei loro confronti, abbiano diritto di denunciare anche gli altri mezzi d'annullamento; ciò perchè quando sia già accertato lo sviamento di potere nei confronti dell'impresa, la decisione va senz'altro annullata e non può esserlo una seconda volta per altri motivi.

Queste considerazioni si oppongono recisamente alle illogiche deduzioni cui le ricorrenti sono giunte partendo dal presupposto che nell'interpretare il Trattato si debba preoccuparsi anzitutto di appagare il desiderio di concedere alle private imprese un diritto d'impugnazione praticamente identico a quello degli Stati. Tale desiderio è spiegabile ma nulla vi è nel Trattato che permetta di attribuire alle imprese un simile diritto di sindacare la «costitu-

zionalità» cioè l'aderenza al Trattato, delle decisioni generali le quali sono atti quasi legislativi emanati da una pubblica autorità e che spiegano effetto normativo «erga omnes».

É ben vero che l'art. 33 attribuisce alle imprese il diritto d'impugnare una decisione generale per sviamento di potere nei loro confronti ma questa eccezione è giustificata dal fatto che in tale ipotesi è sempre l'elemento individuale che predomina.

Le ricorrenti sono dunque legittimate a denunciare contro le decisioni generali solo lo sviamento di potere nei loro confronti; per quanto ha tratto alle decisioni individuali, posto che le parti concordano su tale loro carattere, le ricorrenti sono legittimate a far valere tutti i mezzi enunciati nel 1° comma dell'art. 33.

B — NEL MERITO

Sulla prima censura. — Riduzione o soppressione della perequazione per certe imprese

Le ricorrenti assumono in primo luogo che l'introduzione nel sistema di perequazione d'un criterio selettivo, ossia l'adeguamento della perequazione alla situazione individuale delle imprese, costituisce una discriminazione vietata dal Trattato.

Questa tesi va respinta. In base alla decisione contenuta nella lettera 28 maggio 1955, la perequazione viene ridotta e sinanco soppressa nei limiti in cui gli svantaggi derivanti da condizioni geologiche meno favorevoli e che sono una delle premesse del regime speciale concesso all'industria carbonifera belga, si trovino in fatto eliminati. Ne discende che la differenziazione dei sussidi di perequazione in relazione alle effettive condizioni di produzione delle singole imprese, tende a riconoscere le differenze effettive esistenti fra miniera e miniera, al fine di garantire utili uguali in casi comparabili e quindi ad evitare discriminazioni. La tesi delle ricorrenti sarebbe valida soltanto ove l'Alta Autorità non avesse applicato un criterio oggettivo ed uniforme per accertare se la situazione individuale delle imprese risponde alle premesse della perequazione. Orbene, la decisione contenuta nella lettera ha stabilito un criterio a tal fine e per di più non è contestato che la situazione delle tre miniere risponda a tale criterio.

Le ricorrenti ritengono in secondo luogo che dalla circostanza che il paragrafo 26 - 2 fa menzione di «carbone belga» e dal fatto che le perequazioni menzionate sotto le lettere *b*) e *c*) hanno carattere globale, discende che anche la perequazione *a*) ha carattere globale.

Quest'argomento non ha valore posto che le perequazioni *b*) e *c*) sono chiaramente destinate a mettere la siderurgia belga e gli esportatori di carbone in grado di affrontare la concorrenza del mercato nel caso in cui il livello dei costi di produzione prevedibili sia sensibilmente superiore ai prezzi del mercato comune. Pertanto, gli obbiettivi che perseguono le perequazioni *b*) e *c*) hanno carattere diverso da quello che persegue la perequazione *a*). Per di più, i commi *b*) e *c*) comprendono un complesso di disposizioni che disciplinano la ripartizione di tali aiuti perequativi mentre per la perequazione *a*) mancano analoghe disposizioni. Date tali differenze fra i commi *a*), *b*) e *c*) e posto che l'espressione «carbone belga» si spiega nell'una e nell'altra ipotesi, non è possibile dedurre dal solo testo del paragrafo 26 che la perequazione *a*) deve avere carattere globale.

Orbene, qualora i sussidi della perequazione *a*) fossero uniformi per tutte le imprese senza che si debba tener conto delle differenze esistenti nelle loro rispettive condizioni di produzione, la perequazione diverrebbe discriminatoria e perderebbe la sua ragione di essere in quanto si trasformerebbe in una semplice sovvenzione; essa verrebbe infatti concessa a delle imprese le cui condizioni di produzione non risentono gli svantaggi che costituiscono la premessa stessa della perequazione. Ne consegue che la perequazione deve necessariamente tener conto delle specifiche condizioni di produzione di ogni impresa.

A sostegno della loro tesi le ricorrenti si richiamano ancora alla esistenza di una garanzia per la conservazione degli introiti.

Malgrado il silenzio della Convenzione su una possibile relazione fra la perequazione e gli introiti, dato che questi sono menzionati soltanto nel paragrafo 25 in merito alla commisurazione dei prelievi, si potrebbe ammettere questa interpretazione soltanto ove la perequazione dovesse necessariamente ed in ogni caso, coprire l'intera differenza fra i prezzi di vendita ribassati e gli introiti

esistenti all'inizio del periodo transitorio. Orbene, di ciò non si tratta affatto perchè la perequazione è solo un provvedimento di salvaguardia necessario ad evitare che si producano precipitosi e pericolosi spostamenti di produzione. Ai sensi del paragrafo 24 della Convenzione, il regime eccezionale previsto a tale scopo deve tener conto delle situazioni esistenti nel momento dell'instaurazione del mercato comune. Non è tuttavia ammesso interpretare in modo estensivo tale disposizione, di interpretarla cioè nel senso che essa fornisca alle imprese una garanzia per il mantenimento dei loro introiti al livello iniziale. L'attuazione di un regime eccezionale quale è quello della perequazione, è giustificato dal fatto che in Belgio esistono determinate condizioni di produzione che differiscono sostanzialmente da quelle degli altri paesi che partecipano al mercato comune. La perequazione non può quindi andare al di là di quanto è strettamente necessario per neutralizzare, entro certi limiti, gli effetti degli svantaggi che derivano dalle predette differenze: non vi può essere compresa la garanzia della conservazione degli introiti iniziali. Stabilire in quale misura l'importo totale comprensivo del prezzo di vendita e del sussidio di perequazione — importo che determina gli introiti delle imprese — deve variare nel corso del periodo transitorio, è un problema che l'Alta Autorità deve esaminare in funzione dei progressi fatti nella riattrezzatura e nella riorganizzazione delle miniere belghe.

Inoltre, ritenere che la perequazione sia destinata a garantire la conservazione degli introiti iniziali, contrasterebbe con la sua progressiva riduzione, sancita dal paragrafo 25 della Convenzione. Per di più, in conformità al suo primo paragrafo, la Convenzione tende ad adeguare progressivamente le produzioni alle nuove condizioni derivanti dall'instaurazione del mercato comune e non già all'adeguamento delle nuove condizioni a quelle esistenti all'inizio del periodo transitorio.

D'altronde, se, come sostengono le ricorrenti, la perequazione dovesse garantire alle miniere i fondi ritenuti indispensabili per attuare i loro piani di riattrezzatura, l'obbiettivo della perequazione andrebbe ben al di là delle cause che la giustificano e la trasformerebbe in un provvedimento destinato a contribuire in modo diretto ed attivo alla riorganizzazione delle miniere belghe: ciò contrasterebbe col carattere per così dire passivo di un provvedimento di salvaguardia.

Le ricorrenti sostengono infine che la perequazione deve essere uniforme per tutte le miniere e ciò perchè il Trattato e la Convenzione, in ispecie negli articoli 5, 4° comma e 62 del Trattato e nei paragrafi 24*b*) e 26 - 4 della Convenzione, prevedono provvedimenti speciali per pareggiare le differenze esistenti fra le miniere, individualmente considerate.

Tale argomento non ha valore perchè se le citate disposizioni prevedono provvedimenti diversi dalla perequazione per ovviare alle differenze esistenti fra singole miniere, ciò per nulla vieta che, per quanto riguarda il Belgio, anche la perequazione tenga conto delle differenze esistenti fra miniera e miniera nei limiti in cui lo consente la perequazione prevista per detto paese.

Questa censura è pertanto infondata.

Sulla seconda censura. — Determinazione forfettaria dei nuovi tassi di perequazione

Con questa censura si denuncia che il nuovo sistema, consistente a determinare forfettariamente i nuovi tassi di perequazione senza far menzione del listino «di conto» è arbitrario e s'ispira a motivi estranei al paragrafo 26 della Convenzione.

Va anzitutto rilevato che il prezzo di vendita fissato per ogni pezzatura, se vi s'aggiunge il sussidio di perequazione, corrisponde a ciò che prima era denominato «prezzo di conto» e che l'importo totale dato dalla somma di questi due elementi è in 4 casi inferiore ed in 52 casi superiore ai prezzi «di conto» precedentemente in vigore. Prima di esaminare se i nuovi importi dei sussidi di perequazione, e che si aggiungono ai nuovi prezzi di vendita, presentino un carattere arbitrario, va dato atto che non si può ravvisare un'arbitrarietà della perequazione nelle variazioni derivanti dal «principio della selezione» che l'Alta Autorità aveva il diritto di applicare.

Orbene, per quanto riguarda la determinazione dei sussidi di perequazione per le varie pezzature e categorie di carbone, la Corte ritiene che il carattere stesso della perequazione impone all'Alta Autorità di adeguarla ai bisogni delle imprese. Va ancora osservato che l'Alta Autorità deve tener conto della progressiva riduzione dei

fondi di perequazione disponibili nonchè dei progressi realizzati, o presumibilmente realizzabili, nell'attuazione della riorganizzazione delle miniere belghe.

Dalle or dette considerazioni discende che gli importi dei sussidi di perequazione dovranno necessariamente variare a seconda dei casi senza che dal solo fatto di tali variazioni si possa desumere che l'Alta Autorità ha fissato la perequazione arbitrariamente ed esulando dall'obbiettivo che la Convenzione impone; anche questa censura va pertanto disattesa.

Sulla terza censura. — La minaccia di sopprimere la perequazione

La perequazione non ha lo scopo di finanziare la rittrezzatura permettere d'integrare il carbone belga nel mercato comune sin dall'inzio del periodo transitorio durante il quale devono essere attuate la riorganizzazione e la riattrezzatura, ma essa non è destinata a contribuire in modo diretto ed attivo alla loro attuazione. E'evidente che i sussidi di perequazione sono concessi nel presupposto che la riorganizzazione e la riattrezzatura delle miniere belghe possano venir attuate in modo sufficiente a consentire, al termine del periodo transitorio, l'integrazione definitiva del carbone belga nel mercato comune.

La perequazione non ha lo scopo di finanziare la rittrezzatura e la riorganizzazione delle miniere. D'altronde, qualora talune imprese, per colpevole negligenza, non provvedessero alla loro riorganizzazione e riattrezzatura, si dovrebbe riconoscere che nei loro confronti la perequazione ha perduto il suo fondamento e la sua ragione d'essere. Tali imprese si sarebbero messe, per loro colpa, in condizioni di perdere il diritto di fruire della perequazione.

L'Alta Autorità deve tener conto di tale eventualità. Essa l'ha fatto con la sua lettera del 28 maggio 1955, punto 2*d*, autorizzando, il Governo belga a sopprimere la perequazione in determinate condizioni con riserva del suo preventivo accordo. Orbene, il tenore della lettera non può far ritenere che, l'Alta Autorità per esprimere il suo accordo si sarebbe ispirata a criteri non oggettivi ed infondati in fatto. L'Alta Autorità non è dunque incorsa in uno sviamento di potere e su questo punto il ricorso è infondato.

Sulla quinta censura. — Imposizione, in determinati casi, di prezzi di vendita senza perequazione

La convenuta assume che l'avvenuta soppressione dei sussidi di perequazione ai carboni grassi non classificati della Campine non significa affatto che tali pezzature siano già integrate nel mercato comune al punto da dover venire escluse dal sistema di perequazione; essa sostiene che si deve tener conto dell'eventuale necessità di procedere a nuovi ribassi dei prezzi belgi e di ripristinare, ove occorra, i sussidi di perequazione anche per le miniere della Campine.

Infatti, la lettera del 28 maggio 1955 mantiene dette pezzature nel sistema di perequazione nonostante le modifiche che essa apporta alle norme in base alle quali l'ammontare della perequazione viene stabilito per determinate imprese; va di conseguenza applicato alle predette pezzature il regime previsto dal paragrafo 26 - 2 *a* della Convenzione, in ispecie per garantire il pieno effetto mediante l'imposizione dei prezzi da parte dell'Alta Autorità.

Orbene, l'imposizione dei prezzi si giustifica in quanto è un provvedimento generale ed indispensabile per applicare all'intera produzione carbonifera belga il regime eccezionale previsto dal paragrafo 26 - 2.

La censura relativa al principio della selezione nell'applicazione del paragrafo 26, richiede di stabilire se tale regime permette di ridurre o sinanco di sopprimere la perequazione per determinate imprese a seconda della loro situazione. La legittimità della selezione è stata riconosciuta dalla Corte in relazione alle varie disposizioni contenute nella lettera inviata il 28 maggio 1955 dall'Alta Autorità al Governo belga. Si può constatare peraltro come non sia concepibile l'esistenza di vari listini di prezzi per i consumatori di carbone belga e nemmeno, che per una stessa pezzatura, vigano contemporaneamente prezzi liberi e prezzi imposti.

Ne consegue che nel caso in esame, la riduzione ed anche la soppressione dei sussidi di perequazione per certe pezzature od a determinate imprese, non comporta l'esclusione dal listino di tali pezzature, posto che il listino stabilito ai sensi del paragrafo 26 - 2 non può essere che uno solo per tutti i consumatori di carbone belga.

La decisione N° 22-55 si inquadra quindi nella normale applicazione del regime di cui il paragrafo 26 e nel normale esercizio di un potere necessario ad attuare tale regime. Il mezzo di sviamento di potere risulta pertanto infondato.

C — SPESE DI CAUSA

Ai sensi dell'art. 60 del Regolamento della Corte le spese vanno posto e carico delle parte soccombente; le ricorrenti vanno pertanto condannate a rifondere le spese di causa.

Letti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visti gli articoli 2, 3*c*, 4, 5, 8, 14, 33, 34, 36, 50, 60, 61 e 62 del Trattato nonchè i paragrafi 1, 8, 24, 25 e 26 della Convenzione;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;

Visto il Regolamento della Corte nonchè il suo Regolamento sulle spese giudiziali;

LA CORTE,

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce:

Il ricorso d'annullamento delle decisioni dell'Alta Autorità contenute nella lettera da questa inviata il 28 maggio 1955 al Regio Governo del Belgio e relativa al riordinamento del sistema di perequazione e della decisione dell'Alta Autorità N° 22-55 del 28 maggio 1955 è respinto.

Le ricorrenti sono condannate alle spese di causa.

Così deciso dalla Corte, Lussemburgo il 29 novembre 1956.

PILOTTI RUEFF RIESE

SERRARENS DELVAUX HAMMES VAN KLEFFENS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 29 novembre 1956.

Il Presidente *Il Giudice relatore*

M. PILOTTI A. VAN KLEFFENS

Il Cancelliere

A. VAN HOUTTE